


AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
“MONTE PIANTANGELI”

DISCIPLINARE DI CACCIA
STAGIONE VENATORIA 2020 - 2021



Art.1

Il presente disciplinare regola l'esercizio venatorio per la stagione 2020/2021 dell'azienda faunistico-venatoria "Monte Piantangeli" di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e tenuto conto delle indicazioni ricevute da Comitato Consultivo.

Art.2

Caccia alla stanziale.

L'esercizio venatorio per l'anno 2020/2021 nei confronti della selvaggina stanziale viene svolto secondo i turni di esercizio venatorio e nelle zone di caccia indicati sui singoli permessi.

All'interno della azienda sono state istituite alcune zone di caccia per la piccola selvaggina stanziale:

- Zona n.1** - Piantangeli;
- Zona n.2** – Bertone, Canepine ;
- Zona n.3** – Camposantino, Grasceta Cavallari e Strega;
- Zona n.4** – Fontanile della Guardia, "Patro";
- Zona n.5** - Caprarecciolo.

- 1- La caccia al fagiano stanziale è consentita, come da indicazioni del piano di consistenza approvato dalla provincia.
- 2- La caccia alla lepore non è consentita, come da indicazioni del piano di consistenza approvato dalla provincia.
- 3- La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nella forma di battuta di gruppo "Cacciarella" o "Braccata".

E' severamente vietato l'uso di munizione spezzata nella caccia al cinghiale, è **obbligatorio indossare i gilè o altri indumenti ad alta visibilità**, bisogna, come da prescrizioni di legge, ben delimitare il territorio prescelto prima della battuta.

Art. 3

Nelle zone delimitate dalle **tabelle riservino** è vietata qualsiasi forma di caccia.

Il Comitato consultivo secondo le esigenze può ampliare o diminuire le giornate di caccia per ogni socio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Per la stagione venatoria 2020-2021 l'abbattimento della fauna selvatica non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio .

Inizio stagione venatoria Settembre 2020 :

1) **Caccia alla piccola selvaggina stanziale:**

Durante la stagione venatoria, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina indicati dal calendario venatorio della Regione Lazio. I territori destinati a praticare

questo tipo di attività venatoria sono Zona 1,4 e 5 . Si è deciso di limitare al massimo e di procedere come segue:

- a) **Caccia al fagiano** è consentita per il periodo che va dal 20.09.2020 al 31/01/2021. Ogni cacciatore che partecipa a detta attività venatoria non può superare i 3 capi annui . Dal 20.09.2020 al 01.10.2021 si può cacciare solo un giorno a settimana fino alle ore 13,00 mentre dal 01.10 secondo gli orari e i giorni previsti per la caccia alla beccaccia e fino al 20.01.2021 ;
- 2) **Caccia al cinghiale:**
Durante la stagione 2019/2020 a partire dal primo giorno utile previsto dal disciplinare relativo, vengono organizzate battute di caccia al cinghiale dove ogni socio può liberamente partecipare previa preventiva adesione e comunicazione al Comitato Consultivo o persona preposta. (vedi regolamento delle battute alla caccia al cinghiale)

3) **Caccia alla migratoria:**

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita a partire dal 20.09.2020 (secondo previsione normativa) e può essere esercitata come segue:

A) Tordi, merli di passo, cesene e colombacci solo da appostamento fisso su tutto il territorio aziendale per un massimo di **n. 3 giornate** di cui n.1 obbligatoriamente nella Zona n.5 del Caprarecciolo ;

- 1) La caccia può essere esercitata come previsto dal calendario venatorio regionale e nel rispetto delle limitazioni aggiuntive del presente disciplinare ;
- 2) E' consentito l'uso del cane da riporto soltanto per il recupero degli animali, il cane deve essere tenuto fermo alla postazione e liberato al momento del recupero della selvaggina;
- 3) Il prelievo massimo giornaliero è regolamentato dal calendario venatorio regionale e comunque non superiore a 20 capi complessivi per quanto riguarda i tordi, merli e cesene e di 4 capi per quanto riguarda i colombacci, non è consentita la caccia nella zona adibita alla "cacciarella";
- 4) E' obbligatorio raccogliere a fine cacciata i bossoli e le scatole delle cartucce;
- 5) Gli appostamento non possono essere installati a meno di 100 mt l'uno dall'altro.

B) Caccia alla beccaccia:

La caccia alla beccaccia può essere esercitata a partire dal 04.10.2020 su tutto il territorio aziendale come segue:

- 1) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente con l'ausilio del cane da ferma, è severamente vietata la posta serale ed alla mattina. Le battute possono avere inizio alle ore **8,00** e terminare al massimo entro le ore **16,30**;
- 2) Il prelievo massimo di capi per turno è di n. 2 fino ad un massimo annuo di 20 ;
- 3) La caccia non può essere esercitata in gruppi da più di tre persone;
- 4) La caccia alla beccaccia è consentita per un massimo di n. 3 giornate settimanali ;
Tutto il territorio aziendale è vocato naturalmente per l'esercizio di questo tipo di caccia, in due dei tre turni di caccia previsti si può spaziare liberamente all'interno dell'azienda rispettando le priorità degli altri soci e le prescrizioni di cui all'art. n. 4.
Nella zona adibita alla "cacciarella" non è consentito praticare la caccia alla beccaccia.

Art.4

La caccia è consentita nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n.157, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dai regolamenti provinciali e dal presente disciplinare.

Sono autorizzati ad esercitare l'esercizio venatorio all'interno della AFV i soci in regola con i pagamenti delle quote spese sociali.

Prima di iniziare ogni battuta viene rilasciato un permesso giornaliero composto da due parti una della quale deve essere riconsegnata a fine battuta per la registrazione degli abbattimenti. I Turni vengono predisposti dal Comitato Consultivo nel rispetto delle indicazioni delle vigenti normative regionali in materia.

I soci nella loro giornata di turno hanno delle procedure comportamentali da seguire :

- a) La giornata di caccia all'interno dell'azienda ha inizio come da calendario venatorio regionale ad eccezione della specie beccaccia che inizia alle ore 8,00 e finisce alle ore 16,30;
- b) E' severamente vietato sostare o transitare nell'azienda con il fucile carico prima e dopo dell'ora in cui è consentita la caccia;
- c) E' vietato cacciare senza il relativo permesso rilasciato dal concessionario ;
- d) Gli automezzi devono essere lasciati in prossimità degli appositi spazi dedicati alla sosta;
- e) Ogni socio è tenuto ad esibire il permesso ad ogni richiesta del Guardia Caccia e permettere la perquisizione del proprio mezzo su richiesta del G.C.;
- f) Dopo ogni abbattimento vanno immediatamente segnati i capi abbattuti sull'apposito tesserino;
- g) Non è consentito "**fucilare**" specie per le quali non si è scelto preventivamente di praticarne la caccia (chi va a tordi non può "fucilare" una beccaccia, un fagiano, una lepre, un cinghiale e viceversa);

Art. 5

Per la stagione venatoria 2020/2021 sono stabilite le seguenti quote di partecipazione alle spese:

soci utenti:

- Quota spese annua beccaccia, fagiano, cinghiale e migratoria pari ad euro **120,00**(centoventi/00);
 - Quota spese annua beccaccia, fagiano e migratoria pari ad euro **100,00**(cento/00);
 - Quota spese annua cinghiale e migratoria app.to fisso pari ad euro **100,00** (cento/00);
 - Quota spese annua solo beccaccia e fagiano pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
 - Quota spese annua solo cinghiale pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
 - Quota spese solo migratoria app.to fisso euro **80,00** (cinquanta/00)
 - Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **20,00** (venti/00);
 - Quota spese giornaliera a beccaccia e fagiano pari ad euro **10,00** (dieci/00);
- p.s.: si può usufruire delle quote spese giornaliere se si è pagata una qualsiasi altra quota spese annua .

soci straordinari:

- Soci residenti alla nascita ma non più residenti a Tolfa:
 - o quota spese annuale solo cinghiale pari ad euro **100,00** (cento/00) quota giornaliera cinghiale pari ad euro **30,00**(trenta/00);
 - o quota spese annuale solo beccaccia e fagiano pari ad euro **100,00** (cento/00) ;
 - o quota spese mista cinghiale, beccaccia e fagiano **150,00** (centocinquanta/00);
- Tutti gli altri soci:
- Quota spese annuale solo caccia al cinghiale pari ad euro **250,00** (duecentocinquanta/00);
- Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **50,00** (cinquanta/00).

Ogni cacciatore iscritto e tenuto al pagamento delle quote di partecipazione alle spese di gestione dell'AFV nei modi e per gli importi stabiliti come segue:

- Quota spese annua da corrispondere a partire dal **02.09.2020** fino al **30.09.2020** in un'unica soluzione e senza proroghe. Chiunque non rispetti detta data non può essere più iscritto per l'anno in corso. Chi dovesse avere motivazioni valide può presentare domanda direttamente alla Amministrazione della U.A. per ottenere eventuale iscrizione;
- Quota spese giornaliera al momento della prenotazione o il giorno della battuta.

Art. 6

Le infrazioni da parte dei soci al presente disciplinare saranno punite con l'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla vigente normativa in materia, da versare all'Università Agraria di Tolfa:

1. prelievo non autorizzato di cinghiale euro 1.000,00 a capo;
2. prelievo non autorizzato di lepre euro 400,00 a capo;
3. prelievo non autorizzato di fagiano e beccaccia euro 200,00 a capo;
4. prelievo non autorizzato di selvaggina migratoria euro 100,00 a capo;
5. addestramento non autorizzato all'interno dell'A.F.V. euro 50,00 per ogni cane partecipante;
6. uso di munizione spezzata (pallettoni) per l'abbattimento del cinghiale euro 200,00 ed espulsione;
7. partecipazione alla battuta al cinghiale senza indumento ad alta visibilità euro 50,00
8. qualsiasi altro comportamento "scorretto" nei confronti sia dei beni aziendali e sia del comitato consultivo, sarà punito con la sospensione di 2 giornate di caccia ad esclusivo giudizio del comitato stesso o del concessionario.

Il socio recidivo verrà sospeso definitivamente dall'azienda.

Art. 7

Il socio è responsabile dei danni che possano derivare ai terzi, nelle persone e nelle cose, in dipendenza dell'esercizio dell'attività venatoria, rimanendo l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità.

Art. 8

All'interno dell'azienda faunistico-venatoria si applicano le norme previste dall'art. 1, lettera g, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.


Art. 9

Le operazioni di prelievo potranno essere eseguite compatibilmente alle prescrizioni previste per il contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19.

Dato l'elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro paese, l'ATC RM1 deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, Carabinieri forestali, Servizi Veterinari delle ASL). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in

quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendolo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Il Concessionario
Università Agraria Tolfa
Il Presidente
(Italo Ciambella)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Italo Ciambella', written over a faint circular stamp.

